

Penale Sent. Sez. 5 Num. 26610 Anno 2026
Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA
Relatore: GIORDANO ROSARIA
Data Udienza: 10/06/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Giulivi Davide nato a Martinengo il 01/09/1969

avverso la sentenza del 14/11/2025 della Corte di appello di Milano

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Rosaria Giordano;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Luca Sciarretta, che si è riportato alla requisitoria scritta e ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente ai punti relativi alla continuazione tra i reati e alla pena sostitutiva richiesta, e per il rigetto del ricorso quanto agli altri motivi;

udito, per l'imputato, l'avv. Alessandro D'Addea il quale ha esposto i motivi di ricorso insistendo per l'accoglimento degli stessi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano, previo rigetto della proposta di concordato formulata dalle parti, ha confermato la responsabilità del Giulivi per aver cagionato il fallimento della società S.C.I.S. s.r.l. mediante operazioni dolose, in ragione del sistematico omesso pagamento delle imposte.

2. Avverso la richiamata sentenza della Corte di appello di Milano ha proposto ricorso per cassazione l'imputato affidandosi, con il proprio difensore di fiducia, a quattro motivi di impugnazione, di seguito ripercorsi entro i limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo, denuncia violazione dell'art. 599, comma 3-bis cod. proc. pen. in relazione agli artt. 178, lett. c), e 180 del medesimo codice, per avere la Corte territoriale invitato a discutere la parte prima del diniego della proposta di concordato con rinuncia dei motivi, così impedendo al difensore di esporre compiutamente le proprie doglianze, secondo lo schema ordinario del giudizio di gravame, in conformità ai principi affermati in proposito nella giurisprudenza di legittimità.

2.2. Con il secondo motivo deduce assenza di un nesso causale tra l'omissione erariale e il fallimento, stante che, come riconosciuto dalle stesse decisioni di merito, il mancato pagamento delle imposte costituiva meno del 7% del passivo, e quindi non aveva cagionato il dissesto, né aggravato sensibilmente l'ammontare della massa passiva.

2.3. Con il terzo motivo lamenta erronea applicazione dell'art. 81 cod. pen. in punto di diniego della continuazione con la pena irrogata dalla sentenza n. 6241 del 2024 della stessa Corte di appello di Milano ponendo in rilievo che si tratta di delitti occorsi rispetto alla medesima società, nell'ambito dell'attività di impresa e in un analogo contesto spaziale e temporale. Saggiunge che la medesima decisione impugnata ha individuato le cause principali del dissesto nella crisi del mercato immobiliare e in alcuni sequestri subiti da esso ricorrente, proprio, peraltro, in ragione dei fatti per cui è processo.

Evidenzia, inoltre, che nel novero dei debiti erariali rientrano quelli verso il Comune di Seregno derivati dal mancato pagamento degli oneri di urbanizzazione per il cantiere oggetto della sentenza da porre in continuazione.

2.4. Mediante il quarto motivo censura la decisione per la mancata concessione delle pene sostitutive e conseguente manifesta illogicità della

motivazione nonché omessa valutazione dei documenti allegati dalla difesa in sede di concordato.

Sottolinea, a quest'ultimo riguardo, che ha già ottenuto la pena sostitutiva dalla Corte di appello di Milano per un'altra condotta, svolgendo una proficua attività per il Comune di Cavernago e che la pena residua da scontare è inferiore a tre anni. Assume, inoltre, l'inadeguatezza della relativa motivazione fondata in via esclusiva sui suoi precedenti penali.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo non è fondato per le ragioni di seguito esposte.

1.1. Sulla questione mette conto rammentare che, a seguito della novella introdotta dal d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022, la disposizione di cui all'art. 599-*bis*, comma 3, cod. proc. pen. stabilisce che: «Quando procede nelle forme di cui all'articolo 598-*bis*, la Corte, se ritiene di non poter accogliere la richiesta concordata tra le parti, dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione di queste e indica se l'appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall'art. 127. Il provvedimento è comunicato al Procuratore Generale e notificato alle altre parti. In questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte in udienza». Prosegue il comma 3-*bis* affermando che «Quando procede con udienza pubblica o in camera di consiglio con la partecipazione delle parti, la corte, se ritiene di non poter accogliere la richiesta concordata tra le parti, dispone la prosecuzione del giudizio».

La nuova disciplina prevede, dunque, due modalità alternative a seconda che il giudizio si sia svolto nelle forme camerali non partecipate ovvero, in udienza con la partecipazione delle parti, rispetto alla possibilità di riproporre il concordato non accolto.

La novella codifica, in realtà, il precedente orientamento giurisprudenziale sul punto – maturato nella vigenza del comma 3 dell'art. 599-*bis* cod. proc. pen., nella precedente formulazione, e dei commi 1-*bis* e 2 dell'art. 602 cod. proc. pen, poi abrogati nell'ambito del complessivo riassetto dell'istituto. Orientamento in virtù del quale è nulla, ai sensi degli artt. 178, lett. *b)* e *c)*, e 180 cod. proc. pen., la sentenza pronunciata immediatamente dopo il rigetto dell'accordo proposto dalle parti, senza che il giudice abbia disposto la prosecuzione del dibattimento, come previsto dall'art. 602, comma 1-*bis*, cod. proc. pen., atteso che, in tal modo, risulta impedita alle parti la discussione e la formulazione delle

conclusioni nel merito (*ex plurimis*, Sez. 5, n. 47574 del 02/07/2019, Rv. 277546; Sez. 6, n. 52196 del 03/10/2018, Rv. 274866).

Questa Corte ha chiarito che, anche nell'attuale formulazione normativa, al rigetto della proposta di concordato sulla pena, debba seguire la discussione nel merito ovvero, eventualmente, la riproposizione di una nuova e diversa richiesta ex art. 599-*bis* cod. proc. pen., avuto riguardo alla chiara *ratio legis* di incentivare la definizione anticipata del giudizio di appello, rafforzando gli spazi di negozialità. Ne segue che, nella vigenza dell'art. 599-*bis* cod. proc. pen., come modificato dal d. lgs. n. 150 del 2022, è nulla, ai sensi degli artt. 178, lett. b) e c), e 180 cod. proc. pen., la sentenza che rigetti l'accordo proposto dalle parti senza che esse, sostanzialmente proseguito il giudizio per aver la Corte ritenuto non accoglibile l'accordo ma senza esplicitarlo, abbiano discusso, atteso che, in tal modo, risulta impedito il diritto di difesa dell'imputato e la partecipazione del Pubblico Ministero (tra le altre, Sez. 3, n. 41525 del 18/12/2025, Rv. 289013; Sez. 4, n. 10897 del 29/01/2025, Rv. 287790).

1.2. Tuttavia, nella fattispecie in esame, come risulta dall'esame degli atti, consentito a questa Corte in sede di esame dei vizi di carattere processuale (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Rv. 220092), all'udienza del 14 novembre 2025 il collegio ha invitato espressamente le parti a concludere anche per l'ipotesi di mancato accoglimento del concordato.

Il difensore del ricorrente, a fronte di tale invito, sempre a quanto si evince dal verbale d'udienza, ha concluso su tutti gli aspetti della vicenda, non chiedendo alla Corte di decidere prima sul concordato e di discutere, solo nel caso di rigetto dello stesso, sul merito.

Trova allora applicazione il principio, che costituisce puntualizzazione di quelli già richiamati, secondo cui, in tema di concordato con rinuncia ai motivi in appello, non è affetta da nullità la sentenza pronunciata immediatamente dopo il rigetto dell'accordo, senza che il giudice abbia disposto la prosecuzione del dibattimento, qualora l'appellante, all'udienza di discussione, abbia concluso anche nel merito, riportandosi ai motivi di gravame per il caso di mancato accoglimento della proposta sulla pena, posto che il predetto ha, in tal modo, rinunciato implicitamente alla proposizione di un nuovo accordo (Sez. 2, n. 45287 del 17/10/2023, Rv. 285347).

2. Il secondo motivo è, del pari, non fondato.

È incontroverso, nella giurisprudenza di legittimità, che le operazioni dolose di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, l. fall. possono consistere nel sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, frutto di una consapevole scelta gestionale da parte degli amministratori della società, da cui consegue il

prevedibile aumento della sua esposizione debitoria nei confronti dell'erario e degli enti previdenziali (*ex ceteris*, Sez. 5, n. 24752 del 19/02/2018, Rv. 273337; Sez. 5, n. 15281 del 08/11/2016, dep. 2017, Rv. 270046).

Nel solco di tale generale assunto si è posta, dunque, la Corte territoriale la quale, pur avendo individuato la causa principale del dissesto nella crisi del mercato immobiliare, non ha trascurato al contempo di evidenziare, come già la decisione di primo grado, con congruo argomentare, che l'imputato, nonostante fosse ben consapevole della grave situazione nella quale versava la società, ha consapevolmente aggravato le conseguenze del dissesto omettendo il pagamento delle imposte. In particolare, il Giulivi, amministratore della società fallita a partire dall'anno 2003, ha iniziato a omettere il pagamento delle imposte già dall'anno 2013, fino alla dichiarazione di fallimento, maturando un debito erariale di rilevante entità, pari ad euro 779.397,11.

Importo che correttamente è stato ritenuto idoneo all'aggravamento del dissesto, atteso che la crisi della società era iniziata almeno dall'anno 2014, e, pertanto, l'imputato, era consapevole che la sua condotta avrebbe contribuito a cagionare il definitivo fallimento della società.

D'altra parte, vi è da considerare che, sul piano soggettivo, nell'ipotesi di fallimento causato da operazioni dolose non determinanti un immediato depauperamento della società, è necessaria la volontà e consapevolezza dell'agente di realizzare operazioni arrecanti all'impresa un pregiudizio patrimoniale, inteso nei suoi elementi naturalistici e nel suo contrasto con gli interessi della società, ma non anche il dissesto, che deve essere soltanto prevedibile (tra le molte, Sez. 5, n. 15134 del 31/03/2026, 289874; Sez. 5, n. 45672 del 01/10/2015, Rv. 265510).

3. Il terzo motivo è, per contro, fondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno infatti da tempo sottolineato che il riconoscimento della continuazione postula un'approfondita e rigorosa verifica, per riscontrare se, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Rv. 270074).

Nella specie, il ricorrente aveva posto in rilievo una serie di concreti elementi che avrebbero richiesto uno specifico approfondimento da parte della Corte di appello in ordine alla configurabilità del vincolo della continuazione tra i reati, segnatamente evidenziando che gli stessi erano stati commessi nell'ambito della medesima attività imprenditoriale, in un arco temporale sostanzialmente coincidente e attraverso modalità esecutive analoghe, consistite nell'omesso pagamento di debiti erariali che avevano assunto rilevanza causale nel

successivo accertamento del dissesto economico-finanziario della società. La decisione impugnata si è invece limitata a valorizzare la diversità dei titoli di reato contestati e la circostanza che l'omesso versamento dei tributi aveva avuto inizio già dall'anno 2013, ritenendo, per tale sola ragione, insussistenti gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso.

4. Il secondo motivo è, anch'esso, fondato, poiché la Corte territoriale, a fronte della richiesta dell'imputato volta alla concessione di una delle pene sostitutive previste nell'ordinamento (e, dunque, anche di quelle che, come la semilibertà e la detenzione domiciliare, avrebbero potuto essere concesse in ragione dei limiti edittali contemplati anche senza ritenere la continuazione tra i reati), ha disatteso la relativa istanza facendo leva sui soli precedenti del ricorrente.

La Corte di appello, così facendo, tuttavia, considerato che il Giulivi ha documentato di aver rispettato le prescrizioni di una precedente pena sostitutiva, ha finito con il violare il principio per il quale il giudice può respingere la richiesta anche facendo esclusivo riferimento ai precedenti penali dell'imputato, purché dalla loro valutazione, che deve essere oggetto di specifica, puntuale e concreta motivazione, emergano elementi indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosi della finalità rieducativa della pena sostitutiva, del contenimento del rischio di recidiva e dell'adempimento delle prescrizioni imposte (*ex aliis*, Sez. 4, n. 36961 del 09/10/2025, Rv. 288658; Sez. 5, n. 24093 del 13/05/2025, Rv. 288210).

5. L'impugnata sentenza deve essere annullata limitatamente al diniego della continuazione e alle pene sostitutive, con rinvio per nuovo esame sui punti ad altra sezione della Corte di appello di Milano.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego della continuazione e alle pene sostitutive, con rinvio per nuovo esame sui punti ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Rigetta nel resto il ricorso.

Così è deciso, 10/06/2026

Il Consigliere Estensore
Rosaria Giordano

Il Presidente
Grazia Rosa Anna Miccoli